

gli aspetti telematici nella riforma Cartabia

atti, provvedimenti, udienze, notificazioni

A cura dell'Avv. Daniela Muradore

**D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.149
come modificato dalla Legge 29.12.2022 N.197, Art. 1 comma 380**

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del **30 giugno 2023** si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del **28 febbraio 2023** si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

schema di entrata in vigore delle norme

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.149 come modificato dalla Legge 29.12.2022 N.197 - Art. 1 comma 380

	GDP	Tribunale	Corte di Appello	Corte di Cassazione
Art. 3 comma 10: cpc 127 - terzo comma, 127 bis e ter, 193 secondo comma Udienze	1.1.2023	1.1.2023	1.1.2023	1.1.2023
Art. 4 comma 12: 196 quater cpc att.(modificato DL 13/23), Depositi degli atti di parte - obbligatorietà del deposito	30.6.2023 (anche per i pendenti)	1.1.2023	1.1.2023	1,1,2023
Articolo 3 comma 11: notifiche	1.3.2023	1.3.2023	1.3.2023	1.3.2023

atti e provvedimenti:

196 quinquies cpc att.: atto del magistrato e del cancelliere (obbligo deposito telematico, non di redazione)

196 sexies cpc att.: perfezionamento del deposito telematico (riferimento alla normativa tecnica - vedi Art. 13 DM 44/2011)

196 septies cpc att.: gestione copie cartacee

196 octies cpc att.: potere di certificazione delle copie degli atti e dei provvedimenti (estrazione)

196 novies cpc att.: potere di certificazione delle copie degli atti e dei provvedimenti (deposito)

196 decies cpc att.: potere di certificazione per la trasmissione degli atti agli ufficiali giudiziari

criterio di redazione degli atti 121 cpc

Chiarezza e sinteticita' degli atti.

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.

Relazione illustrativa, commento all'articolo

L'articolo 121 c.p.c. viene modificato con la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti del giudice e delle parti. Detti principi sono ormai immanenti nel processo civile, come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione, anche a sezioni unite, a partire dal 2014, la quale in più occasioni ha avuto modo di osservare come il principio di sinteticità degli atti processuali è stato introdotto nell'ordinamento processuale con l'articolo 3, secondo comma, del codice del processo amministrativo, che esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, in quanto funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, e il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice (si vedano, fra le tante: Cassazione civile, Sezione 5, sentenza del 30 aprile 2020, n. 8425; Cassazione civile, Sezione 5, ordinanza del 21 marzo 2019, n. 8009; Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 17 gennaio 2017, n. 964; Cassazione civile, Sezione 2, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 21297; Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza del 6 agosto 2014, n. 17698).

udienza:

la modalità di trattazione è decisa dal Giudice
(127 cpc lett. a: il Giudice può disporre...)

mediante collegamenti da remoto

196 duodecies cpc att.: principi generali dettati in tema del rispetto del principio del contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza.

Possibilità di disporre l'udienza mista

trattazione scritta:

istanza congiunta delle parti: il Giudice provvede di conseguenza

notificazioni

Nell'attuare i criteri di delega relativi alle notifiche telematiche e, in tale ambito, al riordino e implementazione del processo civile telematico, si è ritenuto di mantenere la disciplina delle notifiche eseguite dagli avvocati in materia civile e stragiudiziale nella legge n. 53 del 1994, ove formano un corpo normativo unico applicabile anche alle notifiche di atti in materia amministrativa, intervenendo nel codice di procedura civile per il necessario coordinamento nonché per dare attuazione ai criteri di portata generale o indirizzati all'ufficiale giudiziario.

modalità - obbligatorietà notifica a mezzo PEC

E' stato modificato il secondo comma dell'articolo 137 c.p.c. per introdurre nel codice le notifiche effettuate dall'avvocato.

Sono stati introdotti due nuovi commi sesto e settimo all'articolo 137 c.p.c., per dare atto dalla disciplina in materia di notifiche eseguite dall'avvocato (oggi contenuta nella legge n. 53 del 1994) e per coordinare l'obbligo di notifica telematica da parte dell'avvocato con il divieto all'ufficiale giudiziario, in tali casi, di eseguire la notifica. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato soltanto se quest'ultimo non è obbligato, in base alla legge, a procedere mediante posta elettronica certificata o altra modalità prevista dalla legge (quale l'inserimento nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di cui al nuovo articolo 3-ter della legge n. 53 del 1994). Tale limitazione non opera nei casi in cui non è possibile eseguire la notificazione secondo le modalità previste dalla legge, o quest'ultima non ha avuto esito positivo, per cause non imputabili al destinatario. Si prevede, in tale ipotesi, che l'avvocato debba formulare una dichiarazione formale, di cui l'ufficiale giudiziario dà atto nella relata di notifica; ciò, anche in ottica di maggior controllo circa la sussistenza dei requisiti per notificare mediante l'ufficiale giudiziario e quindi di controllo della validità della notifica eseguita mediante inserimento nell'area web.

Legge 53/94

Il nuovo comma 1 bis dell'art. 3 bis L. 53/94, introduce definitivamente IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) quale pubblico elenco valido ai fini dell'individuazione dell'indirizzo PEC delle PA. Si ricorda che IPA, dal 17 luglio 2020, con l'art. 28 DL 76/2020, era tornato pubblico elenco valido per le notifiche PEC L. 53/94 ma a condizione che nel registro P.P.A.A., situato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, non risultasse presente l'indirizzo PEC della pubblica amministrazione.

Si precisa altresì che la modifica apportata al comma 2 dell'art. 3 L. 53/94 si è resa necessaria sostituendo il legislatore l'art. 16 undecies DL 179/12 (ormai abrogato) con l'art. 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

“Art. 3 bis

comma 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.

Il comma 3 precisa e richiama il contenuto dei commi 2 e 3 dell'art. 147 c.p.c. i quali sono stati a loro volta modificati dal predetto decreto legislativo e ciò al fine di recepire inequivocabilmente quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2019 (La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto per l'orario dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.)

Il nuovo articolo 3 ter comma 1 della L. 53/94 introduce per l'avvocato l'obbligo di notifica mediante PEC (o mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quanto agli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali nel caso in cui il destinatario:

a) sia obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese);

b) abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale nell'elenco di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 (INAD: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese).

L'art. 3 ter commi 2 e 3 della L. 53/94 dispone altresì che, ove la notifica al soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese) non dovesse andare a buon fine per causa imputabile al destinatario o comunque non desse esito positivo, l'avvocato dovrà eseguirla, a spese del richiedente, nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento ed in tal caso la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui l'inserimento è stato eseguito.

Se invece la notifica è riferita a soggetto che abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale, si dovrà procedere con le modalità ordinarie, così come si dovrà procedere con le modalità ordinarie nel caso di notifica non andata a buon fine per cause non imputabili al destinatario a soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.

Bibliografia e materiali

Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149.

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (GU supplemento straordinario, n. 245 del 19 ottobre 2022).

Schema FIIF relativo alla Legge 29.12.2022 n. 197 e al Decreto Legge del 29 dicembre 2022 n. 198.